



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 14-12-2018

DIRIGENTE

## Relazione al Progetto di Legge

### “MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRUST”

#### Premesse

La Repubblica di San Marino, sin dall'anno 2004, ha avviato un percorso atto a riconoscere e ad introdurre nel proprio ordinamento la disciplina in materia di trust.

Il legislatore, nel rispetto della tradizione giuridica sammarinese, intendeva, infatti, cogliere le opportunità offerte dall'istituto, ritenendo questo, insieme ad altri già conosciuti nel diritto comune quali l'erede fiduciario e il fedecommesso, un valido strumento nella gestione di patrimoni, nella pianificazione successoria, nella tutela dei minori, nella tutela delle persone con grave disabilità e nella protezione patrimoniale.

Pertanto con Decreto Consigliare del 20 settembre 2004 n. 119 la Repubblica aderiva alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, dopodiché introduceva il quadro giuridico necessario per dotare il proprio ordinamento di una sua disciplina (Legge 17 marzo 2005 n. 37).

Con Legge 1° marzo 2010 n.42, il legislatore, per porsi all'avanguardia in questo settore, volendo anche superare gli ordinamenti di altri Stati, pur salvaguardando l'esigenza di combattere usi distorsivi o fraudolenti dello strumento che, al pari di altri istituti giuridici, non deve essere rivolto al perseguimento di finalità illecite, ha ritenuto di riformulare la precedente Legge di disciplina del trust per introdurre novità sostanziali, tipicità e garanzie che caratterizzano i trust istituiti sulla base della legge sammarinese.

Le discipline introdotte con i Decreti Delegati: 16 marzo 2010 n.49 (Ufficio di trustee professionale); 16 marzo 2010 n.50 (Iscrizione e tenuta del Registro dei trust e modalità di vidimazione del libro degli eventi); 5 maggio 2010 n.85 (ratifica del DD 16 marzo 2010 n.51 Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust), hanno inserito nell'ordinamento sammarinese quelle tipicità e garanzie su richiamate.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814





**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

A completamento del percorso giuridico, avviato nel 2004, è importante ricordare, in questa sede, l'Istituzione della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari, avvenuta con Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 (Istituzione della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari), Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1 (Disposizioni per l'attivazione ed il funzionamento della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari) e Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128 (Procedimento innanzi la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari).

Decorsi oltre otto anni dalla promulgazione della Legge 1° marzo 2010 n.42 (L'Istituto del Trust) e dei Decreti Delegati attuativi, la pratica ha messo in evidenza la necessità di apportare alcuni correttivi per rendere più fruibile la Legge stessa.

**Le modifiche principali proposte dal disegno di legge sono qui di seguito illustrate.**

1. Il primo comma dell'articolo 2 si propone di eliminare l'obbligo di allegazione di una dichiarazione di validità redatta da un Notaio della Repubblica di San Marino all'atto di trust qualora quest'ultimo sia stato redatto o autenticato da un notaio estero. La prassi ha posto in evidenza, infatti, che i professionisti esteri, proprio in ragione di questo disposto di legge, tendono a non consigliare l'utilizzo della legge sammarinese a favore di altre, in quanto ritengono svilito il proprio operato professionale.

Al comma secondo dell'articolo 2 si propone una modifica, che sarà poi ripresa anche in articoli successivi (art.8 e art.12), alle attività richieste all'agente residente. La norma vigente, infatti, impone all'agente residente la custodia e la compilazione del Libro degli eventi. Il Libro degli eventi è il libro dei fatti, contabili e non, riferiti al trust. Pertanto è un libro ove l'annotazione dei fatti deve gravare sul trustee, che è il gestore del trust, e non sull'agente residente che sarebbe nel caso un mero trascrittore di quanto comunicato dal trustee. La proposta tende pertanto a responsabilizzare il trustee di tutti gli adempimenti amministrativi e a conservare in capo all'agente residente l'onere di mantenere i rapporti con il Registro dei trust della Repubblica.

2. All'articolo 3 si propone la modifica della lettera f) dell'articolo 7. Qualora l'atto istitutivo del trust lo preveda viene inserita nell'Attestato di trust l'indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno. Questa modifica, apparentemente di poco rilievo, è

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - [www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)

T +378 0549 882 302  
F +378 0549 882 814





**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

invece molto significativa tant'è che consentirà di poter chiedere, qualora lo si rendesse opportuno e necessario, al Registro dei Trust, la certificazione pubblica di tale informazione (terzo comma dell'articolo 11 del progetto di legge); una opportunità questa che sarebbe prevista dalla sola legge sammarinese e che rappresenterebbe un plus certamente apprezzato.

3. All'articolo 6 si propone, anche in ragione dell'evoluzione normativa avvenuta in Repubblica che ha abrogato da tempo le società anonime, un mero aggiornamento del dettato legislativo.

4. All'articolo 9 si propone l'introduzione, nel dettato legislativo, dell'art. 28 bis. L'articolo, in caso di cessazione dall'ufficio dell'agente residente, dispone gli adempimenti e le eventuali sanzioni, in capo al trustee, finalizzate alla nomina del nuovo agente residente. L'attuale normativa non prevede le modalità di sostituzione nel caso di cessazione dall'ufficio dell'agente residente; ipotesi invece prevista per gli uffici di trustee e di guardiano.

5. All'articolo 10, ai fini della semplificazione burocratica, si propone di adottare la modalità utilizzata dalla legge sulle società in luogo alla emissione di certificati per attestare il mantenimento delle condizioni soggettive ed oggettive relative all'ufficio di trustee già ricoperto.

6. All'articolo 11, commi primo e secondo, viene ampliata la possibilità di richiesta di certificazioni al Registro dei Trust, oltre che al trustee, anche all'agente residente. L'agente residente è il delegato nei rapporti con il Registro per conto del trustee, pertanto, l'impossibilità per lo stesso di chiedere certificazioni è sicuramente da ricercarsi in una mera distrazione del legislatore.

7. All'articolo 14 si propone di stabilire per legge l'onorario per l'ufficio di agente residente, stante la circostanza che i Decreti che istituiscono i tariffari professionali non prevedono nulla al riguardo.

